



Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 2007¹ sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2^{bis} e 4

2^{bis} Per il calcolo dei costi deve essere scelto un metodo che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e che tenga conto dei supplementi per le imprecisioni nelle previsioni, per le opportunità e per i rischi come pure di un supplemento di sicurezza generale.

⁴ Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi verificano in particolare se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.

Art. 8 Periodo determinante per la riscossione dei contributi

¹ I contributi sono versati per la durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva.

² Per messa fuori servizio definitiva si intende:

- a. nel caso di una centrale nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio produttivo;
- b. nel caso di un altro impianto nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio.

¹ RS 732.17

³ I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. Se una centrale nucleare può essere mantenuta in esercizio più a lungo, il DATEC adegua la base di calcolo.

⁴ La durata d'esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie.

Art. 8a Calcolo e determinazione dei contributi

¹ I contributi sono calcolati in modo tale che, al momento della messa fuori servizio definitiva, il corrispondente capitale accumulato, tenuto conto del reddito del capitale e del tasso di rincaro, possa coprire i prevedibili costi di disattivazione e di smaltimento.

² L'importo dei contributi è determinato in base:

- a. al patrimonio dei Fondi;
- b. ai valori attuali dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati;
- c. ai costi amministrativi dei Fondi;
- d. al reddito del capitale accumulato nonché al tasso di rincaro.

³ Per il calcolo è utilizzato un modello di matematica finanziaria. Il calcolo è eseguito singolarmente per ogni impianto.

⁴ Il reddito del capitale e il tasso di rincaro sono fissati nell'allegato 1. In caso di sostanziali modifiche delle condizioni quadro, il DATEC adegua l'allegato 1 d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.

Art. 9a cpv. 2 e 3

² *Abrogato*

³ Se, nell'ambito di una tassazione o di una tassazione intermedia, devono essere riscossi contributi dopo la messa fuori servizio definitiva, la Commissione può accordare termini di pagamento fino a cinque anni.

Art. 9c cpv. 1

¹ Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che abbia raggiunto una durata d'esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 8, 8a, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d'esercizio di 50 anni.

Art. 13a Rimborso

Conformemente all'articolo 78 capoverso 2 LENu, il capitale accumulato in eccedenza è rimborsato ai contribuenti soltanto dopo il conteggio finale.

Art. 14 Quadro finanziario

¹ Di volta in volta, la Commissione fissa il quadro finanziario per il versamento di risorse dei Fondi per i successivi cinque anni. A tal fine si basa:

- a. sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento fissato dal DATEC;
- b. sullo studio sui costi.

² In casi eccezionali, può ampliare il quadro finanziario precedentemente fissato.

Art. 14a Domanda di versamento di risorse dei Fondi

¹ Annualmente, fornendo alla Commissione un piano dei costi, i proprietari chiedono il versamento di risorse dei Fondi a partire dal momento in cui devono farsi carico dei costi di disattivazione e di smaltimento.

² La Commissione approva il piano dei costi e versa ai proprietari, a rate, l'80 per cento dei versamenti richiesti, imposta sul valore aggiunto esclusa.

Art. 14b Procedura di versamento di risorse dei Fondi

¹ I proprietari elaborano, all'attenzione della Commissione, un conteggio finale dei costi di disattivazione e di smaltimento accumulati e da essi coperti.

² La Commissione approva il conteggio finale e compensa le differenze tra i versamenti già effettuati e i costi effettivamente accumulati.

³ I versamenti di risorse dei Fondi sono effettuati solamente se i proprietari in questione non sono in ritardo con il pagamento dei contributi.

⁴ Il proprietario può scegliere se addebitare il pagamento sul suo deposito o sui suoi contratti di assicurazione e sulle sue garanzie.

⁵ La Commissione stabilisce in una direttiva i dettagli della procedura di versamento e i requisiti per il piano dei costi e il conteggio finale.

Art. 15 cpv. 1^{bis}

^{1bis} I due Fondi possono essere amministrati congiuntamente.

Art. 21 Commissione

¹ La Commissione si compone di undici membri al massimo.

² I proprietari hanno diritto a un'adequata rappresentanza, ma al massimo a un terzo dei seggi della Commissione.

³ I collaboratori del DATEC, dell'IFSN e di imprese che hanno collaborato alla verifica degli studi sui costi non possono essere nominati come membri della Commissione o dei comitati.

⁴ Per la rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche si applicano per analogia gli articoli 8c capoverso 1 e 8c^{bis} capoverso 1 OLOGA². È possibile derogare eccezionalmente a queste disposizioni per ragioni concernenti le qualifiche professionali.

⁵ La Commissione può far capo a specialisti.

Art. 22 cpv. 1^{bis}

^{1bis} I proprietari hanno diritto a un'adeguata rappresentanza, ma al massimo a un terzo dei seggi di ciascun comitato o di ciascun gruppo di specialisti.

Art. 27 Servizio di revisione

¹ Al Servizio di revisione e alla revisione sono applicabili per analogia le disposizioni del diritto della società anonima sulla revisione ordinaria.

² Il Servizio di revisione presenta il risultato degli esami alla Commissione e al DATEC, a destinazione del Consiglio federale.

³ Dopo la presentazione di nuovi studi sui costi e prima della fissazione dei contributi, il Servizio di revisione certifica la plausibilità del modello di matematica finanziaria e ne verifica il corretto funzionamento nonché l'acquisizione dei dati dagli studi sui costi.

Art. 29a cpv. 2 lett. d

² Il DATEC ha le seguenti competenze:

- d. su proposta della Commissione, stabilisce il profilo dei requisiti per i membri della Commissione, per i presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi nonché per i rispettivi membri.

II

1. L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
2. L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1
(art. 8a cpv. 3)

Reddito del capitale e tasso di rincaro

Per il calcolo dei contributi secondo l'articolo 8a capoversi 1 e 2 si suppone:

1. un reddito del capitale del 2,1 per cento (dedotti i costi di gestione del patrimonio, comprese le spese bancarie e le tasse di negoziazione);
2. un tasso di rincaro dello 0,5 per cento.

Allegato 2
(art. 8a cpv. 2, art. 9 cpv. 2 e 2^{bis})

Definizioni e regole per determinare il valore dei Fondi

Cifre 3 e 4.2

Nella presente ordinanza:

- 3 Abrogato
- 4 Il termine valore teorico indica:
 - 4.2 dopo la messa fuori servizio definitiva: il valore attuale dei costi futuri secondo lo studio sui costi più recente, al termine dell'anno civile considerato fino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smaltimento, tenuto conto del reddito del capitale e del tasso di rincaro di cui all'articolo 8a.